



Consiglio regionale della Calabria

SETTORE DI SUPPORTO AL CONTROLLO STRATEGICO

**Realizzazione di iniziative volte alla divulgazione delle novità legislative  
in materia di performance e trasparenza**

---

***2° Report informativo sulle novità più significative  
in materia di performance e trasparenza***

Nell'ambito del [PIAO 2024-2026 del Consiglio regionale della Calabria](#), la sottosezione del Piano della Performance prevede l'obiettivo specifico individuale "**Realizzazione di iniziative volte alla divulgazione delle novità legislative in materia di performance e trasparenza**", a cura del Dirigente del Settore di supporto al controllo strategico, Avv. Dina Cristiani.

Il report informativo, con annotazioni giuridiche e con link di collegamento ipertestuali, attenziona le novazioni più significative in materia di *performance* e trasparenza, delle seguenti macroaree tematiche:

- Legislativa,
- Anac,
- Dipartimento FF. PP,
- Pronunce giurisprudenziali,
- Aran.

Il report informativo è trasmesso all'OIV e pubblicato sul sito del Consiglio regionale della Calabria e sulla pagina *Facebook* dell'Ente.

## INDICE

### Novità Legislative

DDL su IA: misure per l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione per ottenere una gestione più agile e informatizzata .....	5
Circolare Ragioneria generale dello Stato. 15 maggio 2024, n. 25 - <i>PNRR: riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche</i> .....	6
Quaderno ANCI n 49 maggio 2024 “ <i>Rispetto dei tempi di pagamento: interventi organizzativi modalità di misurazione e valutazione della performance</i> ” .....	7
Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale .....	9
PARERE n. 100850/2024 Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale “ <i>Incompatibilità tra incarico di collaboratore del revisore dei conti e componente OIV-Organismo Indipendente di Valutazione nello stesso ente</i> ” .....	12
Vademecum dell’AgID sulla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale e sulla costituzione dell’Ufficio Trasformazione Digitale.....	15

### Novità Deliberative A.N.AC.

Delibera n. 213 del 13 aprile 2024.....	17
Atto del Presidente del 1° giugno 2024 - OIV .....	20
Relazione Anac al Parlamento 2023 .....	22
Atto del Presidente “ <i>Richiesta di parere in merito alla durata della pubblicazione dei dati contenuti nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” di “Amministrazione trasparente</i> ” .....	25
Trasparenza, parere favorevole del Garante Privacy a 14 schemi standard dell'ANAC .....	27

Atto del Presidente del 24 giugno 2024 <i>Quesito in ordine alla compatibilità tra gli incarichi di RPCT e DEC</i> .....	28
Piano anticorruzione efficace: al via una sperimentazione con i piccoli comuni di 5 Regioni .....	29

### **Novità Dipartimento Funzione Pubblica**

Focus <i>Processi innovativi per le performance individuali nella PA</i> .....	30
--	----

### **Pronunce giurisprudenziali**

Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza 09-05-2024, n. 12688 " <i>In assenza di giusta causa, il licenziamento del whistleblower ha natura ritorsiva</i> " .....	31
Corte dei Conti : Deliberazione 13 maggio 2024, n. 62/2024/G " <i>Segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli OIV e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente (2020-2022)</i> " .....	33
Consiglio di Stato n 3717/2024: Incarichi esterni .....	35

## Novità Legislative

### [DDL su IA: misure per l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione per ottenere una gestione più agile e informatizzata](#)

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 aprile 2024, ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Il disegno di legge introduce norme di principio e disposizioni di settore che promuovono l'utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale.

Le norme intervengono in cinque ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l'alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all'uso illecito dei sistemi di IA.

Il DDL introduce misure significative per **l'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione**, al fine di incrementare l'efficienza delle operazioni amministrative, ridurre i tempi di procedimento e migliorare la qualità e la quantità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese.

Inoltre, sono previste misure per garantire un impegno attivo nella formazione del personale.

Una componente chiave del DDL è l'accento posto sulla trasparenza e sulla tracciabilità dell'utilizzo dell'IA. Questo aspetto è cruciale perché affronta direttamente le problematiche riguardanti la sorveglianza, la privacy.

Si istituiscono, inoltre, le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, disponendo l'affidamento all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di IA.

**Circolare Ragioneria generale dello Stato. 15 maggio 2024, n. 25**

PNRR: riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche

Con la Circolare 15 maggio 2024, n. 25 la Ragioneria generale dello Stato (RgS) fornisce indicazioni per gli enti e gli organismi pubblici vigilati, ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, la circolare:

illustra il vigente quadro normativo di settore, aggiornato al recente art. 40 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, rinviando anche ai principali documenti di prassi emanati in materia dalla stessa RgS;

evidenzia l'importanza del programma dei pagamenti, al fine di evitare ritardi e prevenire la creazione di situazioni debitorie;

richiama le attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile spettanti ai collegi dei revisori dei conti e sindacali presso i suddetti enti e organismi pubblici, ai sensi delle norme in vigore.

La RgS ricorda, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e prevenire la creazione di situazioni debitorie, in via generale, che ciascuna amministrazione deve presidiare l'intero ciclo della

gestione del bilancio, ponendo l'attenzione costante anche alla programmazione dei flussi di entrata e di uscita nel corso dell'esercizio e alle disponibilità effettive di cassa.

A tale proposito, la RgS rammenta che, in base al comma 1 dell'art. 9 del D.L. n. 78 "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". La violazione dell'obbligo del già menzionato accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa.

La RgS invita i colleghi dei revisori e sindacali, nell'ambito delle consuete attività di controllo, a pianificare puntuali verifiche mirate ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali

**Quaderno ANCI n 49 maggio 2024 "Rispetto dei tempi di pagamento: interventi organizzativi modalità di misurazione e valutazione della performance"**

Il documento amplia le indicazioni contenute nelle circolari della Ragioneria Generale dello Stato e della Funzione Pubblica 1/2024 e della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 e 17 del 2024 e nelle faq Ifel ed Rgs.

Si segnala che si pone l'attenzione sugli **organismi di valutazione**, che devono nel "verificare la corretta implementazione delle misure volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento, come definito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in conformità con l'art. 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13"

effettuare una analisi approfondita delle azioni intraprese dagli enti locali per assicurare la tempestività dei pagamenti, *inclusa l'adozione di direttive, linee guida e regolamenti organizzativi*, come previsto dalla circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della RGS”;

“valutare la mappatura dettagliata, predisposta dagli Enti, di tutte le fasi del ciclo passivo della spesa, dalla determinazione del fabbisogno fino al pagamento della fattura e alla chiusura del debito, come richiesto dalla circolare n. 17 del 9 aprile 2024 della RGS”;

“garantire che il rispetto dei tempi di pagamento, sebbene incida esclusivamente sull'erogazione della retribuzione di risultato dei dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione sia un obiettivo trasversale all'intera struttura organizzativa degli enti, in fase di validazione della sezione performance del PIAO, assicurandosi, al contempo, del collegamento tra il tempo medio di ritardo dei pagamenti e la performance erogata ai dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione”;

“riferire tempestivamente all'organo di revisione sull'andamento del rispetto dei tempi di pagamento e sulle eventuali criticità riscontrate, contribuendo così alla trasparenza e alla correttezza della gestione finanziaria dell'ente.

Un compito essenziale è svolto anche dal **collegio dei revisori dei conti**, che “deve verificare: l'attuazione delle disposizioni volte a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, come previsto dall'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Se gli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento sono stati raggiunti, considerando l'indicatore di ritardo annuale elaborato mediante la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, come previsto dall'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”



“deve verificare il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato ai dirigenti/incaricati di Elevata Qualificazione interessati, considerando le riduzioni previste nel PIAO, ovvero nel sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero negli atti integrativi dei provvedimenti di assegnazione degli incarichi in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come stabilito dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192”.

**Schema di disegno di legge recante disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale**

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni e di delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Le norme intervengono in cinque ambiti:

strategia nazionale,  
autorità nazionali,  
azioni di promozione,  
tutela del diritto di autore,  
sanzioni penali.

1) Principi fondamentali e promozione dell'IA

Le norme prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell'ordinamento italiano ed europeo

oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Inoltre, si specificano i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità.

Si stabilisce che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non deve pregiudicare la vita democratica del Paese e delle istituzioni.

Si introduce la necessità del rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può in alcun modo selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l'accesso alle prestazioni sanitarie.

Prioritario è il diritto dell'interessato ad essere informato circa l'utilizzo di tali tecnologie.

Si promuove la diffusione dei sistemi di IA finalizzati all'inclusione, le condizioni di vita e l'accessibilità delle persone con disabilità.

Si applica il principio antropocentrico all'utilizzo dell'IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l'intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l'utilizzo dei sistemi di IA per l'organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

Si regola l'utilizzo dell'IA nel settore dell'attività della pubblica amministrazione per garantire il buon andamento e l'efficienza dell'attività amministrativa dando centralità al principio dell'autodeterminazione e della responsabilità umana.

Si introduce la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale.

I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

Si istituiscono le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, disponendo l'affidamento all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l'applicazione e l'attuazione

Si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.

**PARERE n. 100850/2024 Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale**

*Incompatibilità tra incarico di collaboratore del revisore dei conti e componente OIV-Organismo Indipendente di Valutazione nello stesso ente*

Un revisore ha formulato un quesito circa la possibilità per il coadiutore dell'organo di revisione di un ente locale di essere contemporaneamente nominato componente del nucleo di valutazione dell'ente medesimo.

Al riguardo, l'articolo 239, comma 4, del testo unico 267 del 2000 stabilisce che *"L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione."*

Il Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali-Direzione Centrale della Finanza locale, ha evaso il parere n. 100850/ 2024.

- Il Viminale ritiene che il revisore dei conti non possa svolgere la funzione di componente dell'OIV nel medesimo ente locale (le cui regole di funzionamento, sono state recentemente riscritte dal D.M. Pubblica Amministrazione 6 agosto 2020 ss.mm.ii. ) e, per quanto attiene al quesito posto, afferma che **le ipotesi d'incompatibilità previste per i revisori dall'art. 236, D.Lgs. n. 267/2000, siano riferibili anche ai collaboratori**, in ragione della confusione e commistione delle funzioni che in tal modo si creerebbero.

Infatti, afferma l'incompatibilità attraverso una lettura analogica dei seguenti riferimenti normativi e giurisprudenziali:

- l'art. 236 del citato TUEL, e in particolare il comma 3, specifica che "i componenti degli Organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente Locale o presso Organismi o Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".
- l'ANAC- che nella delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, recante "*Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV)*", afferma, al punto 3.5 "Conflitto di interessi e cause ostative", che "In analogia con le previsioni della L. n. 190/2012 e tenendo conto dello spirito che la anima, la Commissione, in sede di formulazione dei criteri cui ispirerà le proprie decisioni, precisa che non esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che: ...omissis .... l) siano revisori dei conti presso la stessa amministrazione";
- la Commissione enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i servizi di controllo o nuclei di valutazione, hanno il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, operando in posizione d'autonomia e rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica; per questi motivi, la predetta Commissione "ritiene sussistente l'incompatibilità di cui all'art. 236, comma 3, del Tuel e, in quanto tale, i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere tale incarico";
- l'Istituto Nazionale dei Revisori contabili, secondo il quale, inoltre, non sembra possa rilevare il fatto che l'eventuale nomina del Revisore quale membro del Nucleo di valutazione sia gratuita, atteso che la norma vieta espressamente la possibilità per il

Revisore di assumere incarichi, senza fare alcun riferimento ad un'eventuale remunerazione;

- lo stesso Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali, con parere 3 novembre 2020, n. 98562, affermando che al fine di evitare l'insorgenza di eventuali posizioni che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate, il revisore dei conti non può svolgere la funzione di componente dell'OIV nel medesimo ente locale.
- la Corte dei conti-Campania, che con la delibera n. 107 del 22 luglio 2010 si esprime sulla sussistenza o meno di incompatibilità tra l'incarico di Revisore di ente locale e quello di componente del Nucleo di valutazione presso lo stesso ente affermando, in ultima analisi, che ai sensi dell'art. 236, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000, vi è incompatibilità tra la carica di Revisore dei conti e quella di componente del Nucleo di valutazione o di altro organismo preposto alla misurazione/valutazione della performance del personale, del medesimo Ente;
- la Corte dei Conti-Piemonte, con il parere contenuto nella delibera 23 aprile 2018, n. 44, ove si sostiene l'impossibilità di nominare il revisore dei conti dell'Ente quale componente di un organo di valutazione del personale, stante la previsione dell'art. 236, comma 3, TUEL

### Vademecum dell'AgID sulla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale e sulla costituzione dell'Ufficio Trasformazione Digitale

È online il Vademecum dell'Agenzia per l'Italia Digitale sulla nomina del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) e sulla costituzione dell'Ufficio Trasformazione Digitale (UTD) in forma associata, destinato alle pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato (come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale all'art. 17 comma 1 septies). Il Vademecum si propone come strumento operativo per favorire la nomina del Responsabile per la transizione digitale e del relativo Ufficio concreta attuazione del principio della sostenibilità digitale.

Il Responsabile per la Transizione Digitale nasce con la riforma Madia (D.Lgs. n. 179/2016) che con l'art. 15 riformulava l'art. 17 del CAD, prevedendo che "le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD, attraverso l'affidamento ad un unico ufficio dirigenziale generale della transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta".

Con l'avvento della più recente riforma del CAD (D.Lgs. n. 217/2017) il relativo art. 17 oltre a sostituirla la rubrica, ha apportato modifiche di drafting al comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo anche nuovi compiti di questa figura dirigenziale.

Nel complesso, quindi, le funzioni di questo ufficio sono:

- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4;
- analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità

Il Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione, fin dalla sua edizione 2019-2021, ha attribuito ulteriore centralità alla figura del Responsabile, introducendo due nuovi



	<p>principi guida: il principio della sostenibilità digitale, in base al quale le pubbliche amministrazioni devono considerare l'intero ciclo di vita dei propri servizi e la relativa sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale, anche ricorrendo a forme di aggregazione; il principio di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, per cui lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e, al tempo stesso, le singole amministrazioni devono garantire l'appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti al livello territoriale ottimale rispetto alle esigenze preminenti dell'azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici.</p>
<p><b>Novità Deliberative A.N.AC.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u><a href="#">Delibera n. 213 del 13 aprile 2024</a></u></b></p> <p>Gli OIV devono inviare all'Anac tramite l'applicativo dalla stessa predisposto le attestazioni sul rispetto dei vincoli di trasparenza da parte di tutte le PA e delle società dalle stesse controllate ed i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) devono dare corso alla pubblicazione sul sito dell'ente entro il 15 luglio.</p> <p>Inoltre, gli OIV devono dare corso alla effettuazione di un monitoraggio sull'adeguamento dei singoli enti agli eventuali rilievi accertati alla data del 30 novembre 2024 e devono inviare tali attestazioni all'Anac entro il 15 gennaio 2025, date entro la quale i RPCT devono provvedere alla pubblicazione di tale attestazione sul sito.</p> <p>Sono tenute, in primo luogo, a dare applicazione al dettato normativo tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comprese le autorità</p>

portuali e quelle indipendenti di garanzia, vigilanza e regionale, nonché gli ordini professionali. Ed ancora: gli enti pubblici economici; le società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate; le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; le società a partecipazione pubblica non di controllo. Per questi enti le attività sono svolte dagli "organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV".

Gli organismi di valutazione possono avvalersi della "collaborazione del RPCT"; se l'ente è privo dell'OIV o di una struttura analoga "l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT".

Attraverso la applicazione ANAC, gli OIV potranno "documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull'assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024; convalidare le verifiche; estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche – ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2024" nel sito internet.

Il RPCT è chiamato alla pubblicazione della griglia elaborata dall'OIV e ad "assumere le iniziative utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero di migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili". Alla data del 30 novembre 2024 gli OIV verificheranno che le proprie indicazioni siano state recepite e che, di conseguenza, i siti siano stati adeguati e a partire dal 2 dicembre e fino al 15 gennaio "utilizzeranno l'applicativo web fornito dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna completezza di contenuto". Possono inoltre effettuare verifiche ulteriori.

Costituiscono una novità le seguenti indicazioni: 1) "l'applicativo fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nella presente delibera, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione"; "l'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione Controlli e rilievi sull'amministrazione di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento".

I dati da attestare sono, per le pubbliche amministrazioni, i seguenti: 1) Consulenti e collaboratori (art. 15); 2) Performance (art. 10, co. 8, e art. 20); 3) Enti controllati (art. 22); 4) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27); 5) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30); 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31); 7) Servizi erogati (art. 32); 8) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1); 9) Pianificazione e governo del territorio (art. 39).

Per ognuno dei dati richiesti occorre effettuare le seguenti verifiche:

Pubblicazione (se il dato è pubblicato o meno nella sezione amministrazione trasparente);

Completezza del contenuto (se il dato contiene tutte le informazioni richieste). Ove si siano delle carenze le amministrazioni sono impegnate a colmarle entro il 30 novembre;

Completezza rispetto agli uffici (se il dato è riferito a tutti gli uffici);

Aggiornamento (se la pagina web ed i documenti sono aggiornati);

Apertura formato (se il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile).

### Atto del Presidente del 1° giugno 2024 - OIV

L'Atto del Presidente del 1° giugno 2024 che integra e sostituisce [la delibera n.213 del 23 aprile 2024](#). è adottato dal Presidente in considerazione della necessità ed urgenza di fornire le opportune istruzioni ai soggetti interessati dal processo di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al 31 maggio 2024, gli OIV, avranno cura di verificare i dati, documenti e informazioni relativi agli obblighi di pubblicazione individuati dall'Autorità nella delibera n. 213/2024 di pertinenza dell'anno 2023.

Di seguito un riepilogo degli adempimenti:

Fase	Chi	Cosa	Quando
Rilevazione degli adempimenti al 31 maggio 2024	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	Compila, tramite l'applicativo web, la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione.	A partire dal 3 giugno 2024
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 luglio 2024
Compilazione del monitoraggio a seguito della risoluzione di tutte le inadempienze rilevate al 31 maggio 2024	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	<u>In caso di risoluzione di tutte le eventuali inadempienze rilevate al 31 maggio 2024</u> , compila tramite l'applicativo web la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione, dichiarando così un grado di assolvimento pari al 100%	A partire dal 16 luglio 2024
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	
Compilazione del monitoraggio al 30 novembre 2024	OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	<u>In caso di inadempienze ancora in essere al 30 novembre 2024</u> , utilizza l'applicativo web per compilare la scheda di monitoraggio, indicando inoltre l'elenco delle inadempienze in materia di trasparenza	A partire dal 2 dicembre 2024
	RPCT	Pubblica su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 gennaio 2025

**Di seguito, si segnalano le FAQ *Attestazioni OIV e obblighi di trasparenza* aggiornate al 12 giugno 2024.**

**<https://www.anticorruzione.it/-/attestazioni-oiv-ed-obblighi-di-trasparenza>**

### **[Relazione Anac al Parlamento 2023](#)**

**L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha presentato e pubblicato la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2023 sui seguenti punti:**

● **La dimensione internazionale.** Un punto centrale, sottolineato nella relazione e nella presentazione, è quello dei rapporti, degli accordi e dei protocolli internazionali in tema anticorruzione. È stato sottolineato, in primo luogo, che secondo il rapporto 2023 sulle attività della Procura europea (EPPO), l’Italia risulta il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio dell’Ue stimati a seguito di frodi e malversazioni, anche riconducibili alla criminalità organizzata. In questo contesto si situa, dunque, la dimensione transfrontaliera anticorruzione, anche nell’ambito delle attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa.

● **La proposta di Direttiva 234/2023.** Tra i prossimi step, viene valutata positivamente la proposta di Direttiva del maggio 2023 sul tema dell’anticorruzione, che istituirebbe un modello di prevenzione in linea col paradigma italiano.

- **Il nuovo Codice Appalti.** Nella Relazione si sottolinea la novità del nuovo Codice dei Contratti pubblici, entrato in vigore nel 2023. L'Anac rileva di aver richiamato l'attenzione del legislatore nazionale sull'esigenza di coniugare l'obiettivo della celerità con il necessario rispetto della legalità. Tra gli aspetti critici, quello dell'innalzamento delle soglie massime per l'affidamento diretto dei contratti pubblici e per il ricorso alla procedura negoziata senza bando, quello dell'innalzamento a 500.000 euro dell'obbligo di qualificazione, oltre alla necessità di non depotenziare la disciplina in materia di conflitto di interessi. Tra gli aspetti positivi, la scelta della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del contratto, da cui secondo Anac "è lecito attendersi effetti benefici sia in termini di trasparenza e prevenzione della corruzione". Rientra, inoltre, tra le priorità anche il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti (sono 4.353 i soggetti qualificati, secondo i dati aggiornati al 30 aprile 2024).
- **La digitalizzazione.** L'obiettivo della digitalizzazione è quello di arrivare a gestire tutte le fasi del procedimento di acquisto in modalità telematica e in regime di interoperabilità fra piattaforme certificate. Nella relazione sono, dunque, indicate tutte le delibere emesse dall'Anac in questo senso. Tra le infrastrutture digitali necessarie, la revisione riguarda:
  - l'istituzione della Piattaforma Unica della Trasparenza, in corso di realizzazione;
  - la trasformazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico-FVOE (definito da Anac quale repository dove raccogliere documenti utili per la partecipazione alle procedure e per la verifica dei requisiti degli operatori economici);
  - l'adeguamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici-BDNCP alle disposizioni del nuovo Codice: la BDNCP è cruciale perché interagisce, da un lato, con le piattaforme di approvvigionamento utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti per la gestione del

ciclo di vita dei contratti e, dall'altro, con le banche dati pubbliche che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti ai fini dei controlli sui requisiti di partecipazione; essa determina così anche una semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

- **II PNRR.** In tema di PNRR vengono forniti alcuni dati interessanti, in particolare rispetto alla sua funzione di impulso ai contratti pubblici: nel 2023 è stato registrato un valore complessivo degli appalti avviati di importo pari o superiore a 40.000 euro che si attesta attorno ai 283,4 miliardi di euro (+36,4% sul 2021, e +65,9% sul 2019).
- **Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.** Nella Relazione si ricorda che è stato necessario procedere con l'aggiornamento, nel 2023, del Piano Nazionale Anticorruzione, adeguandolo rispetto alle nuove indicazioni del Codice dei contratti pubblici.
- **Il whistleblowing.** Anac ha ricordato le nuove Linee Guida in materia (vd. delibera n. 311 del 12 luglio 2023) in cui si è dato conto dei principali cambiamenti intervenuti con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione (vd. d.lgs. 24/2023), focalizzandosi sul canale esterno di segnalazione, sul ruolo di ANAC nella gestione delle segnalazioni e sul regime transitorio.
- **La disciplina dei portatori di interessi.** Viene ricordato che in Italia ancora è assente una disciplina organica sulle lobby che garantisca piena trasparenza sull'attività dei portatori di interessi.



### Atto del Presidente

*Richiesta di parere in merito alla durata della pubblicazione dei dati contenuti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente"*

Con atto del Presidente dell'8 maggio 2024, l'ANAC ha fornito una risposta ad un quesito in materia di obblighi di trasparenza.

Il quesito: Quanto devono restare in pubblicazione i dati contenuti nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" di una società in controllo pubblico?

Risposta: Cinque anni, partendo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione, considerando che la pubblicazione dovrà permanere fintantoché non si possano ritenere esauriti gli effetti.

Osserva l'Autorità che documenti, informazioni e dati oggetto di trasparenza obbligatoria sono pubblicati, di norma, per un periodo di cinque anni, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'amministrazione è tenuta, quindi, a valutare attentamente se possa considerarsi cessata l'efficacia di taluni atti, sia in pendenza della gara, sia a seguito della sua conclusione, tenendo conto che la proroga, il rinnovo o l'estensione dei contratti verosimilmente determineranno un avanzamento del termine di durata della pubblicazione.

Tuttavia, per alcuni obblighi di trasparenza, il decreto legislativo 33/2013 fornisce delle indicazioni specifiche sui termini di durata della pubblicazione, derogando alla regola generale

innanzi riportata In particolare, il decreto trasparenza prevede che i dati concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali siano pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico. Analoga precisazione è riportata in riferimento ai dati di consulenti e collaboratori.

Diversamente, "il legislatore - sottolinea l'ANAC - non ha dettato alcuna disposizione 'speciale' sui dati soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 37".

### Trasparenza, parere favorevole del Garante Privacy a 14 schemi standard dell'ANAC

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole, condizionato al superamento di alcune criticità, [agli schemi standard elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la pubblicazione online da parte della PA, finalizzati al rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.](#)

L'ANAC dovrà rimodulare i 14 schemi standard per recepire le indicazioni del Garante.

Gli schemi riguardano in particolar modo gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Garante, nell'evidenziare alcune criticità, ha espresso un parere favorevole condizionato tuttavia ad alcune condizioni:

- modificare lo schema standard di pubblicazione relativo all'art. 4-bis, prevedendo, come sarebbe auspicabile, la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari o, in alternativa, laddove tale soluzione appaia troppo onerosa per i soggetti chiamati ad adempiere gli obblighi di pubblicazione, come sembrerebbe essere emerso in sede di consultazione pubblica, in ogni caso evidenziando chiaramente oltre all'esclusione della "pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei pagamenti, qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (come correttamente indicato nello schema), anche l'esclusione della pubblicazione di pagamenti inferiori a mille euro nell'anno solare nei confronti del medesimo beneficiario;
- modificare lo schema standard di pubblicazione riguardante l'art. 20 prevedendo, con riferimento alla pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale – alla luce di una lettura dell'art. 20 conforme alla

disciplina in materia di protezione dei dati personali e all'aggregazione dei dati ivi prevista – che venga indicato esclusivamente:

D. il valore del premio distribuito inteso come "ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi" (distinguendo l'importo complessivo del premio stanziato e l'importo complessivo premio erogato);

E. informazioni più specifiche relative ai trattamenti accessori/premi effettivamente erogati al personale, specificando, in particolare:

F. criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione

**Atto del Presidente del 24 giugno 2024 Quesito in ordine alla compatibilità tra gli incarichi di RPCT e DEC**

A seguito del quesito posto ad ANAC in ordine alla compatibilità tra gli incarichi di RPCT e DEC, il Consiglio dell'Autorità ha sancito che le funzioni di RPCT siano astrattamente incompatibili con quelle di DEC, tenuto conto che la concentrazione delle funzioni di "controllore" e "controllato" potrebbe determinare un potenziale conflitto di interessi.

Infatti il PNA 2022 ha stabilito che va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgano attività di carattere gestionale come anche ad un soggetto che svolga le funzioni di responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni (RUP), sostituito nel nuovo Codice dei contratti pubblici dal responsabile unico di progetto. Ciò al fine di garantire che non si creino situazioni di incompatibilità tra lo

	<p>svolgimento delle funzioni di prevenzione della corruzione e le attività svolte in un settore particolarmente esposto al rischio corruttivo, come quello che attiene la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Tuttavia, qualora l'amministrazione non disponga delle risorse necessarie per assicurare un'adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l'imparzialità dei controlli, quali, in via esemplificativa, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all'organo d'indirizzo supportata da elementi oggettivi, l'astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022.</p>
	<p><b><u>Piano anticorruzione efficace: al via una sperimentazione con i piccoli comuni di 5 Regioni</u></b></p> <p>L'Autorità intende costituire un campione di 10-15 piccoli Comuni che testeranno il nuovo software. I Comuni dovranno appartenere alle cinque regioni obiettivo del progetto: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.</p> <p>L'ANAC rivolge un invito ai responsabili RPCT dei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti di queste regioni a manifestare la propria volontà a far parte di tale campione, che testerà l'applicativo per la predisposizione del Piano 2025-2028 e potrà fornire osservazioni e suggerimenti migliorativi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Nella prima fase il progetto accompagnerà i Comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti, all'interno delle regioni indicate, nella redazione della sezione del PIAO, fornendo loro un sistema completamente informatizzato, Ciò al fine di alleggerire gli</li></ul>

	<p>oneri amministrativi e rendere più efficiente l'attività, migliorando il proprio sistema di prevenzione della corruzione.</p> <p>✓ Per dare la propria disponibilità a far parte del gruppo che testerà il nuovo software, occorre scrivere entro il 30 luglio 2024 inserendo i motivi della candidatura (ad esempio: esperienze specifiche da condividere, disponibilità a farsi da tramite per raccogliere indicazioni da altre amministrazioni omologhe con cui opera sinergicamente, l'aver affrontato problematiche specifiche nel proprio ruolo di responsabile RPCT maturando così un apposito know how, l'aver dedicato particolare attenzione alla predisposizione del proprio piano mediante approfondimenti mirati, eccetera).</p>
<p><b>Novità Dipartimento Funzione Pubblica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Focus <i>Processi innovativi per le performance individuali nella PA</i></u></b></p> <p>Formez ha recentemente pubblicato il <i>focus Processi innovativi per le performance individuali nella PA</i></p> <p>L'approccio proposto nella pubblicazione è pratico e incentrato sull'azione, mirato al potenziamento del capitale umano all'interno della Pubblica Amministrazione e si concentra sulla valutazione delle performance e sull'implementazione di interventi comportamentali mirati. L'iniziativa rientra nel Progetto "Partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance organizzativa e valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane</p>

**Pronunce  
giurisprudenziali**

**Cass. civ. Sez. lavoro, Sentenza 09-05-2024, n. 12688**

***In assenza di giusta causa, il licenziamento del whistleblower ha natura ritorsiva***

Un dirigente licenziato per non aver curato un avviso di accertamento di rilevante importo nei confronti di una azienda speciale di un comune ha impugnato il provvedimento disciplinare espulsivo, evidenziando la natura ritorsiva del licenziamento a causa di suoi precedenti rapporti inviati all'ANAC e alla Procura della Corte dei conti, ove denunciava presunte irregolarità riferibili al vertice aziendale. In ogni caso, in merito alla responsabilità riconosciuta dall'Ente ha evidenziato la tardiva conoscenza dell'avviso di accertamento oggetto della contestazione disciplinare, oltre all'assenza di competenza funzionale e di valore a fronte di un contenzioso di simile portata.

Il Tribunale di primo grado e la Corte di appello hanno escluso, nel caso di specie, il carattere ritorsivo in ragione della giusta causa del licenziamento, verificato la generale competenza del dirigente in tutta la materia fiscale, a prescindere dal valore; oltre all'immediata e personale consegna dell'avviso di accertamento per tutti gli adempimenti del caso. I giudici di appello, pur riconoscendo che la competenza della gestione del contenzioso fiscale era delle due figure apicali (Direttore Generale e Commissario straordinario dell'Azienda), ciò non significava che il reclamante non fosse tenuto ad attivarsi e ad esercitare tutti i poteri necessari per fronteggiare la delicata situazione. Infine, in ragione della giusta causa del licenziamento i giudici di appello hanno giudicato superfluo l'esame del carattere ritorsivo del suo licenziamento.

Il Dirigente espulso ha, quindi, presentato ricorso in Cassazione dolendosi del fatto che la Corte di merito aveva ignorato la configurabilità dell'ipotesi di whistleblowing, sorvolando sul primo e principale motivo del suo ricorso, dove è stata contestata la nullità e l'illegittimità del

licenziamento, perché irrogato in violazione dell'art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 (T.U.P.I.) avendo questi, negli anni, indirizzato sia all'ANAC, che alla Procura Regionale della Corte dei conti una serie di segnalazioni in merito a condotte illecite poste in essere dai vertici aziendali (anche attuali)

Per la Cassazione, il ricorso del dirigente estromesso è fondato, avendo i giudici di appello, da un lato, evidenziato che le attività relative alla predisposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento e quelle relative all'affidamento del relativo incarico ad un professionista esterno esulavano palesemente dalle attribuzioni del ricorrente e che quest'ultimo non era comunque tenuto ad attivarsi e ad esercitare tutti i poteri necessari per fronteggiare la delicata situazione, in cui si trovava coinvolta l'Azienda e ne può prescindere da un previo coordinamento con l'Amministrazione".

Precisato il dubbio sulla natura della giusta causa del licenziamento, resta valido anche la doglianza riferita all'omessa valutazione dell'attività di whistleblower del dirigente il quale, aveva presentato varie denunce ex art. 54-bis D.Lgs. n. 165/2001 all'ANAC, alla Procura regionale della Corte dei conti ed alla Prefettura aventi ad oggetto condotte illecite poste in essere dai vertici aziendali (e tra questi proprio dal Direttore sul quale, nella prospettazione attorea, sarebbe ricaduta la competenza ad impugnare l'avviso di accertamento oggetto di causa) oltre che alla successiva collaborazione prestata dal già menzionato nell'indagine avviata dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nei confronti dell'Azienda.

Per le sopra descritte motivazioni, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione, sarà tenuta all'applicazione dei sopra esposti principi di diritto.



### **Corte dei Conti : Deliberazione 13 maggio 2024, n. 62/2024/G**

*Segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli OIV e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente (2020-2022)*

Con tale delibera, la Corte dei Conti, in seguito alle segnalazioni pervenute dagli Organismi Indipendenti di Valutazione, che hanno rilevato che i target stabiliti erano frequentemente raggiunti con facilità, suggerendo che essi fossero progettati per garantire il successo piuttosto che per stimolare un reale miglioramento delle performance e, contestualmente, a sottoporre ad analisi le premialità riconosciute dalle Amministrazioni centrali al personale alle loro dipendenze, bacchetta la Pubblica Amministrazione ritenendola non meritocratica nelle valutazioni dei suoi dipendenti.

Questa situazione è stata riscontrata in vari ministeri, tra cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero della salute.

La Corte dei conti ha evidenziato come gli obiettivi fissati dalle amministrazioni fossero spesso caratterizzati da una bassa sfida, rilevando, inoltre che gli OIV, in molti casi hanno riscontrato difficoltà nell'adempiere ai propri compiti a causa di resistenze interne e della mancanza di collaborazione da parte delle amministrazioni stesse.

Un aspetto critico evidenziato dalla Corte dei conti riguarda il monitoraggio delle premialità. Le validazioni inviate dagli OIV mostrano come spesso le premialità siano state riconosciute senza una reale giustificazione basata su performance misurabili e significative. Ad esempio, il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno entrambi mostrato criticità nell'applicazione dei criteri di valutazione.

Nella sua delibera, la Corte dei conti ha formulato una serie di raccomandazioni per migliorare il sistema di valutazione della performance. Tra queste, spicca la necessità di definire obiettivi più sfidanti e realistici, che possano effettivamente incentivare il miglioramento delle performance individuali e organizzative. Inoltre, è stato sottolineato l'importanza di un maggiore coordinamento tra gli OIV e le amministrazioni pubbliche, per garantire che le valutazioni siano basate su dati affidabili e verificabili. Inoltre emerge dall'analisi l'appiattimento verso l'alto delle retribuzioni, che si riscontra soprattutto per la dirigenza e i quadri e che mal si concilia con lo spirito della norma, che invece voleva puntare sulla premialità e sullo stimolo alla differenziazione senza possibilità di margini di miglioramento.

Ci si interroga come si faccia a spiegare al cittadino come si concilia la corresponsione del massimo dell'indennità di risultato ad esempio ai dirigenti di una Asl ,con le lunghe file d'attesa che si riscontrano se si deve accedere ad una prestazione sanitaria

### Consiglio di Stato n 3717/2024: Incarichi esterni

Due dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Rosarno, adivano il TAR Calabria per l'annullamento della deliberazione n° 4 del 27.06.2016, con la quale è stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato dell'ente per l'anno 2016, del successivo avviso pubblico del 12.07.2016 per l'assunzione di un funzionario tecnico categoria D3, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, nonché della deliberazione n. 27 del 12 agosto 2016 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di funzionario tecnico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, deducendo tra i vari motivi: *Violazione del legittimo affidamento dei ricorrenti avendo il Comune deciso di assumere, a tempo determinato, un nuovo funzionario tecnico nonostante la presenza di analoghi profili professionali nei ruoli dell'Amministrazione*

All'esito del giudizio di prime cure Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria procedeva all'annullamento dei provvedimenti gravati.

Il Comune di Rosarno interpone appello avverso la sentenza suddetta.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge statuendo che è illegittimo il conferimento di incarichi, ex art.110, comma 1 TUEL, senza tenere conto delle adeguate professionalità tra i dipendenti a tempo indeterminato, nel proprio organico: *In linea di diritto, anche per le determinazioni applicative dell'art. 110*

*evocato, v'è un obbligo di specifica motivazione della scelta, che comporta l'indicazione dei presupposti per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, fra cui il conferimento a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. Ciò è espressione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e, quindi, dei principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione stessa (art. 97 Cost.), oltre che di correttezza e buona fede nella scelta del contraente.*